



Ai sensi dell'art.23 del T.U. delle Leggi per la composizione e l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali e, dell'art.38 del T.U. delle Leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di Sezione, di Scrutatore e, di Segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie :

- a) Coloro che alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti ;
- c) gli appartenenti alle Forze Armate in Servizio;
- d) i Medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e, i Medici condotti ;
- e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni , addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali comunali ;
- f) i Candidati alle Elezioni per le quali si svolge la votazione .